



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV

Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma

drla.ufficio4@istruzione.it - drla@postacert.istruzione.it

Avviso

Notificazione per pubblici proclami

Notificazione per pubblici proclami, disposta con **ordinanza n. N. 04616/2017 Reg. Prov. Coll.** nel giudizio **N. 04783/2016 REG.RIC.**, del ricorso proposto dinanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. III bis** da Luciani Gabriele, Orzi Maria Cristina, Gambellini Marco, Pepponi Simone, Mancinelli Teresa, Pesci Marco, Ricci Francesco, Sirio Simone, Di Pietro Amedeo, Torresi Elisabetta, rappresentati e difesi dagli Avvocati Elena Spina e Giusy Toscano, contro **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento:

del D.M. 106 del 26/02/2016 di indizione del “concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado” e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.

MOTIVI DI RICORSO

- I ricorrenti hanno impugnato il BANDO DI CONCORSO di cui al D.d.g. n. 106 del 26 febbraio 2016 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami, aventi ad oggetto l'indizione del “concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”, ove fosse interpretato nel senso di escludere i ricorrenti ritenendo per loro carente il requisito dell'abilitazione all'insegnamento e per via della insufficienza del proprio titolo di studio /diploma ITP ai fini della partecipazione. Nonchè, in subordine, nella parte in cui all'articolo 3 - titolato “requisiti di ammissione” comma 1, dispone anche per loro che, “alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”. Pertanto, nella parte in cui il Bando dovesse escludere dal concorso i ricorrenti per la mancanza in capo agli stessi dell'abilitazione all'insegnamento. Nonché all'articolo 4, titolato “domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione” al

comma 4, dispone che: “I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”. Pertanto, nella parte in cui il Bando esclude dal concorso i ricorrenti per la mancanza in capo agli stessi dell’abilitazione all’insegnamento, impedendo contestualmente la proposizione della domanda di concorso e l’esame in seno al procedimento della propria posizione. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compresi i provvedimenti di esclusione dal concorso di estremi sconosciuti, ivi inclusi il D.M. n.460/1998 DDMM 64/11, 56/09, 53/07, 64/04, 201/2000, 131/2007 e la nota MIUR 8.5.2012, se interpretati nel senso sfavorevole ai ricorrenti di consentire l’esclusione, nella parte in cui consentono IN APPLICAZIONE CONGIUNTA COL BANDO, con GRAVISSIMA ILLOGICITA’ E DISPARITA’ di trattamento, una doppia chance di accesso al pubblico impiego agli insegnanti inseriti in graduatoria ad esaurimento AMMESSI NUOVAMENTE AL CONCORSO ANCHE SE sono dei semplici antichi diplomati/laureati che già non hanno superato il concorso del 1999, semplicemente allora dichiarati idonei e che anche se verranno nuovamente non ammessi conserveranno comunque la possibilità di accesso al pubblico impiego tramite graduatoria ad esaurimento, MENTRE esclude i ricorrenti. Per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali da qualsiasi autorità emessi e per l’ammissione con riserva alle procedure concorsuali. Con il ricorso hanno rappresentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per Violazione e falsa applicazione dell’art. 402 T.U. Scuola e della legge n.341/90 prevede l’obbligo di formazione universitaria per tutti i docenti (senza escludere gli Itp); la legge n.144/99 riconosce la funzione docente anche agli insegnanti tecnico pratici operanti in compresenza; della legge 417/89 riconosce l’accesso all’insegnamento di cui alla tabella C per quanti in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria avessero superato le prove di un precedente concorso di tipo idoneativo; dei pareri obbligatori del Cnpi che in più occasioni (parere n.378 25 maggio 1998; parere n.5133 del 17 luglio 1998; parere n.9883 del 21 dicembre 1998) ha espresso la necessità di valutare il problema non più dilazionabile della formazione anche per i docenti di tabella C”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO. Obbligo a provvedere. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 3, 97 DELLA COSTITUZIONE, in considerazione della acclarata mancata attivazione di percorsi di formazione ordinaria per le classi di insegnamento tecnico-pratiche.

Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate.

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del Tar Lazio-Roma con ordinanza n. 04616/2017 Rreg. Prov. Coll., resa in data 28/04/2017 e pervenuta a questo Ufficio in data 04/05/2017, nel procedimento nr 04783/2016 Reg. Ric.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Allegati

1. Ricorso al T.A.R. per il Lazio n. 04783/2016 Reg. Ric.
2. Ordinanza T.A.R. per il Lazio n. 04616/2017 Reg. Prov. Coll.

